

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018
620/2018/S/COM

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1044^a riunione del 5 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2010, VIS 49/10 (di seguito: deliberazione VIS 49/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (di seguito: TIUF);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastruttura Energia e Unbundling dell’Autorità del 10 aprile 2017, 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 390/2017/E/com (di seguito: deliberazione 390/2017/E/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 22 novembre 2017, DSAI/77/2017/com (di seguito: determinazione DSAI/77/2017/com).

FATTO:

1. Con determinazione 4/2017 della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità è stata avviata la nuova raccolta telematica delle “informazioni di stato”, di cui agli articoli 1 e 23 del TIUF. Detta determinazione fissava al 9 maggio 2017 il termine entro il quale le imprese esercenti una delle attività di cui all’articolo 4, primo comma, del TIUF avrebbero dovuto provvedere al primo invio delle informazioni stesse. Alcune imprese esercenti almeno una delle attività prese in considerazione dal TIUF, tra cui Metanprogetti S.r.l. (di seguito: Metanprogetti o società), non hanno adempiuto all’obbligo di invio delle “informazioni di stato”, previsto dai citati articoli 1 e 23 del TIUF, entro il termine previsto dalla determinazione 4/2017.
2. Pertanto, persistendo l’esigenza di acquisire le predette informazioni, l’Autorità, con deliberazione 390/2017/E/com, ha intimato le società inottemperanti, tra cui la stessa Metanprogetti, di adempiere al citato obbligo entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento di intimazione.
3. Essendo scaduti i termini previsti nella predetta intimazione e non avendo Metanprogetti provveduto ad inviare le “informazioni di stato” richieste, con determinazione della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione dsai/77/2017/com) è stato avviato, nei confronti della società, il presente procedimento sanzionatorio. La determinazione dsai/77/2017/com, sulla base delle evidenze acquisite, individuava l’importo della sanzione pecuniaria nella misura di euro 18.000 (diciottomila). Prevedeva, altresì, che l’eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo – previo invio delle citate “informazioni di stato” richieste – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione stessa, avrebbe comportato l’estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
4. Con nota del 5 febbraio 2018 (acquisita con prot. Autorità 3241) la società ha comunicato all’Autorità l’avvenuto versamento da parte della stessa della somma di 6.000 euro, cui afferisce il codice tributo “787T”.
5. Nel corso dell’istruttoria, Metanprogetti non ha depositato documentazione difensiva.
6. Con nota del 9 ottobre 2018 (prot. Autorità 28421), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. L'articolo 43, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 93/11, di attuazione delle direttive 2009/72/Ce e 2009/73/CE, ha attribuito all'Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori (di seguito: obblighi di separazione funzionale).
8. Con la deliberazione 296/2015/R/com e il relativo TIUF, a partire dal 1 gennaio 2016, l'Autorità ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale, precedentemente regolata dal TIU, approvato con deliberazione dell'Autorità 11/07. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del TIUF, i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività: a) distribuzione dell'energia elettrica; b) stoccaggio del gas naturale; c) rigassificazione del gas naturale liquefatto; d) trasporto regionale del gas naturale; e) distribuzione del gas naturale.
9. L'articolo 23, primo comma, del TIUF ha posto, tra l'altro, in capo alle predette imprese di cui al citato articolo 4, primo comma, del medesimo TIUF, l'obbligo di fornire all'Autorità le "informazioni di stato" di cui all'articolo 1 del TIUF e di comunicare le relative variazioni, tramite un sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto. Il successivo articolo 24 del TIUF ha inoltre previsto che, fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal TIUF, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo TIUF.
10. Dagli elementi acquisiti emerge, pertanto, che Metanprogetti si è resa responsabile della violazione della deliberazione 390/2017/E/com, non avendo ottemperato all'intimazione di inviare le "informazioni di stato" di cui agli articoli 1 e 23, comma 1, del TIUF.
11. Con la citata nota del 5 febbraio 2018 la società ha, inoltre, documentato all'Autorità l'avvenuto pagamento della somma di 6.000 euro corrispondente ad un terzo del totale dell'importo di 18.000 euro provvisoriamente determinato nella predetta determinazione dsai/77/2017/com. Al riguardo, occorre precisare che, nella predetta determinazione, era espressamente consentita la possibilità di aderire alla procedura semplificata, avvalendosi del beneficio del pagamento in misura ridotta (pari a 1/3) della sanzione amministrativa ivi quantificata in 18.000 euro, con conseguente estinzione del procedimento, solo alla condizione che entro 30 giorni

fosse adempiuto altresì l'obbligo di invio delle "informazioni di stato" richieste con la delibera di intimazione 390/2017/E/com (cfr. punti 4 e 5 della determinazione). Ciò in coerenza con l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com che prevede la cessazione della condotta lesiva, in uno col tempestivo pagamento in misura ridotta, quale presupposto necessario per l'estinzione del procedimento.

12. In ragione del mancato invio delle "informazioni di stato" il procedimento è proseguito nelle forme ordinarie, come previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
13. L'importo di 6.000 euro, versato ed imputato a pagamento della sanzione amministrativa provvisoriamente individuata e correlata alla determinazione menzionata, vale, quindi, come anticipazione sull'intero ammontare definitivamente quantificato nel presente provvedimento di chiusura del procedimento medesimo.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

14. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
15. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta omissiva della società contrasta, nel suo esito finale, con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Si dà atto del perdurare dell'inadempimento in contestazione.
16. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risultano circostanze rilevanti.
17. Con riferimento alla personalità dell'agente si rileva che la società è stata sanzionata, con deliberazione VIS 49/10, per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale.
18. In merito alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che, dall'ultimo bilancio disponibile relativo al 2015, Metanprogetti ha conseguito un fatturato pari a euro 5.571.145.
19. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 18.000 (diciottomila/00). L'importo di euro 6.000 (seimila/00), versato ed imputato al pagamento della sanzione amministrativa correlata alla determinazione DSAI/77/2017/com, vale come anticipazione sull'ammontare della sanzione

DELIBERA

1. di accertare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, la mancata ottemperanza, da parte di Metanprogetti S.r.l., nei termini di cui in motivazione, alla deliberazione di intimazione 390/2017/E/com;
2. di irrogare, nei confronti di Metanprogetti S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 18.000 (diciottomila/00), dando atto che l'importo di euro 6.000 (seimila/00), versato ed imputato a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla determinazione DSAI/77/2017/com, vale come anticipazione sull'ammontare della sanzione medesima;
3. di ordinare, a Metanprogetti S.r.l., di pagare l'importo residuo della sanzione irrogata, pari ad euro 12.000 (dodicimila/00), entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Metanprogetti S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo riscossione@arera.it;
6. di notificare il presente provvedimento a Metanprogetti S.r.l. mediante pec all'indirizzo metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini